Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 12 SETTEMBRE 1957:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1957 (Suppletivo).

(5288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 806.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Stazione del comune di Alanno (Pescara).

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 8 dicembre 1953, integrato con due postille senza data ed una terza in data 10 febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Stazione del comune di Alanno (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 111. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 807.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Bartolomeo Apostolo, in località Leonina, e di San Paolo Apostolo, in località Presciano, entrambe nel comune di Asciano (Siena).

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° marzo 1957, col quale sono state unite temporaneamente nella forma « æque principaliter » le due parrocchie di San Bartolomeo Apostolo in località Leonina e di San Paolo Apostolo, in località Presciano, entrambe nel comune di Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 118. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Lorenzo, in Bulbana e di San Michele Arcangelo, in Abeto, entrambe in frazione Lutirano del comune di Marradi (Firenze).

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 31 gennaio 1957, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Lorenzo, in Bulbana e di San Michele Arcangelo, in Abeto, entrambe in frazione Lutirano del comune di Marradi (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 117. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1957.

Modificazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 84 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari in data 18 ottobre 1951, n. 1128, in relazione all'art. 9 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1957, col quale si è provveduto a determinare le piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, secondo il criterio posto dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442;

Ritenuta l'urgente necessità di aumentare di un posto di ufficiale giudiziario le piante organiche sia degli uffici unici costituiti presso la Corte d'appello di Trieste e presso il Tribunale di Varese, sia della Pretura di Barra, allo scopo di adeguare le piante medesime alle più immediate necessità di servizio;

Ritenuto che in relazione all'aumento di cui sopra dev'essere soppresso un posto di ufficiale giudiziario nelle piante organiche degli uffici unici costituiti presso le Corti d'appello di Ancona e Catanzaro nonchè presso il Tribunale di Terni, sedi nelle quali il personale è indubbiamente esuberante rispetto al lavoro che debbono normalmente svolgere gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

E' soppresso un posto di ufficiale giudiziario in ciascuna delle seguenti sedi giudiziarie:

ANCONA Ufficio unico presso la Corte d'appello;
CATANZARO Ufficio unico presso la Corte d'appello;
TERNI Ufficio unico presso il Tribunale.

E' aumentato di un posto di ufficiale giudiziario la pianta organica delle seguenti sedi giudiziarie:

TRIESTE Ufficio unico presso la Corte d'appello;
VARESE Ufficio unico presso il Tribunale, distretto di Milano;
BARRA Pretura, distretto di Napoli.

Roma, addì 2 agosto 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1957
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 75

(5256)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione, alla Società Assicurazioni Rischi Automobilistici « S.A.R.A. », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per le vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Assicurazioni Rischi Automobilistici « S.A.R.A. », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni in taluni rami danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo credito per le vendite rateali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Assicurazioni Rischi Automobilistici « S.A.R.A. », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per le vendite rateali.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5246)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, prorogata con legge 23 dicembre 1956, n. 1532, la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1952, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, prorogata con legge 23 dicembre 1956, n. 1532, la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

Considerato che il prof. Nunzio Prestianni, membro della Commissione predetta in rappresentanza dei tecnici agricoli, è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Sentita la Confederazione generale italiana della tecnica agricola;

Decreta:

In sostituzione del prof. Nunzio Prestianni, il dottor Busico Italo, assistente presso l'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Facoltà di agraria, di Portici, è chiamato a far parte, in qualità di rappresentante dei tecnici agricoli, della Commissione incaricata di proporre la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Roma, addì 28 agosto 1957

Il Ministro: COLOMBO

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1957.

Determinazione delle zone del territorio della Repubblica Italiana che, ai fini dell'applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, sono da considerare ad agricoltura arretrata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate;

Ritenuto di stabilire, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge medesima, le zone ad agricoltura arretrata nelle quali la concessione di contributi per l'acquisto delle sementi selezionate potrà essere estesa a favore di imprenditori agricoli, non coltivatori diretti, che gestiscono piccole o medie aziende;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, le zone ad agricoltura arretrata di cui alle premesse sono costituite dai territori delle Provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(5259)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1957.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1957-58.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei:

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1957-58;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1957-58 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto

il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana » il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 5, lettera *c*) del decreto Ministeriale 18 luglio 1954, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium Sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. fuscula), da phithorimaea operculella o da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica generica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli Enti ed Uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo di dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1958 e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Ventimiglia, Modane, Torino, Domodossola, Luino, Chiasso, Como, Fortezza, Verona, San Candido e Pontebba, per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia, e attraverso quelle di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari e Olbia, per la merce spedita via mare.

La visita fitosanitaria alle patate da semina, oltre che presso le anzidette dogane, può aver luogo: a Milano per la merce transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido: a Udine per quella transitante da Pontebba; a Trieste per quella transitante da Poggioreale.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione del dazio, è fissato per la campagna 1957-58 in q.li 400.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio di sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove, necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 400.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo, e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la produzione delle piante di

. . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, il (data) . . da (nome) . . . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture, e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . . cognome, nome e indirizzo del destinatario . . . . . mezzo di trasporto . . . luogo di entrata . contenuto della spedizione . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . numero e natura dei colli peso kg. . marca dei colli . . . provenienza . . .

FUMIGAZIONE O DISINFESTAZIONE

(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data trattamento . . . . durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI

(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni da cancro (Sjnchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices app.), da tignola (Phithorimaea operculella) e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . . . . . . e situate nel comune di provincia di

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: marciume anulare (Corynebacterium sepedomicum); nematode delle patate (H. Rostchiensis), cancro, tignola delle patate e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. Fuscula); inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi;

c) entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate, non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti.

d) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi si sono impiegati imballaggi nuovi;

e) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

f) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . .

b) classifica di riproduzione .

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste

. . . . . .

d) numero . . vagone

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Timbro

L'incaricato del servizio fitosanitario

. . . .

Data . . . . . .

---

(1) Nome dell'Ente, della Ditta e del privato che ha coltivato le patate.

(5239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Milano ad istituire, presso l'Istituto Provinciale di Protezione ed Assistenza all'Infanzia - I.P.P.A.I., una Scuola convitto per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, in data 8 giugno 1957, n. 370.62804, l'Amministrazione provinciale di Milano è stata autorizzata ad istituire, presso l'Istituto Provinciale di Protezione ed Assistenza all'Infanzia I.P.P.A.I., in Milano, una Scuola convitto professionale per il rilascio del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia e ad istituire un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Con successivo decreto sarà approvato il regolamento della Scuola.

(5263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

49ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1957 in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 49ª estrazione di titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1958, 1984 titoli, pari a 4528 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 4.528.000.

n. 1523 unitari: capitale nominale	L.	1.523.000
n. 321 quintupli: capitale nominale	»	1.605.000
n. 140 decupli: capitale nominale	»	1.400.000
n. 1984 Totale	L.	4.528.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1957

Il direttore generale: NUVOLONI

(5250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	422605	D'Azzo Maria Filippa di Antonio, moglie di Mortillaro Gaspare, dom. in Villafranca Sicula (Agrigento), vincolato per dote	175 —
Id.	513600 (nuda proprietà)	Cantore Nicola fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Cantore Raffaelina fu Luigi, vedova di Cantore Alberto, dom. a Poggio Marino (Napoli), con usufrutto vitalizio a Santarossa Lucia di Giuseppe, dom. a Poggiomarino	3.500 —
Rendita 5% (1935)	164357 (nuda proprietà)	Scardino Mariano fu Girolamo, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Rizzuto Sebastiana fu Giuseppe vedova Scardino, dom. a Palermo	1.000 —
Cons. 3,50% (1906)	677668	Biancheri Francesca vulgo Fanny di Andrea moglie di Galleani di Saint Ambroise Marcellino, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote	3.500 —
P. R. 3,50% (1934)	106375	Supino Iolanda fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Nardella Concetta fu Agostino vedova di Paolo Supino, dom. a Formia (Latina)	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 giugno 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi dell'11 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,90	624,97	624,95	624,77	—	624,95	624,92	624,95	624,95
$ Can.	655,35	652,50	654 —	652 —	652,95	—	652,50	654,90	654,75	653 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,84	145,80	—	145,825	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,39	90,15	90,23	90,24	90,35	—	90,18	90,37	90,40	90,25
Kr. N.	87,59	87,33	87,48	87,40	87,70	—	87,40	87,60	87,60	87,35
Kr. Sv.	121,01	120,72	120,83	120,78	120,70	—	120,85	121 —	121,04	120,90
Fol.	164,50	164,12	164,33	164,18	164,15	—	164,15	164,50	164,52	164,30
Fr. B.	12,50	12,475	12,485	12,48	12,4875	—	12,4875	12,50	12,50	12,48
Fr. Fr.	148,55	148,35	148,70	148,58	148,25	—	148,50	148,85	148,85	148,60
Fr. Sv. acc.	143,74	143,40	143,50	143,40	143,25	—	143,40	143,70	143,74	143,40
Lst.	1747,40	1746 —	1744,50	1743,50	1742,75	—	1744 —	1747 —	1747,75	1744 —
Dm. occ.	149,74	149,40	149,48	149,48	149,40	—	149,45	149,70	149,75	149,40
Scell. Aust.	24,17	24,125	24,14	24,145	24,05	—	24,125	24,18	24,17	24,15

Media dei titoli dell'11 settembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	63,275
Id. 3,50 % 1902	56,50
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	81,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,20
Id. 5 % 1936	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,775

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	652,25
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,40
1 Corona svedese	120,815
1 Fiorino olandese	164,165
1 Franco belga	12,484
100 Franchi francesi	148,54
1 Franco svizzero acc.	143,40
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	149,465
1 Scellino austriaco	24,135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Posticipazione del periodo di svolgimento del « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » di Torino

Gli organizzatori del « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », con nota del 31 agosto u. s., n. 21769, hanno comunicato che la suddetta manifestazione avrà luogo in Torino dal 23 novembre al 1° dicembre p. v., anzichè dal 5 al 12 novembre, come precedentemente programmato.

(5284)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno demaniale « ex campo per esercitazioni militari » annesso all'ex fortezza di Osoppo, comune di Osoppo.

Con decreto interministeriale n. 120 del 17 maggio 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno demaniale « ex campo per esercitazioni militari » annesso all'ex fortezza di Osoppo, comune di Osoppo.

(5264)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex forte « Monte Escia », in comune di Cosio d'Arroscia.

Con decreto interministeriale n. 124 del 6 luglio 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex forte « Monte Escia », in comune di Cosio d'Arroscia.

(5265)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra proprietari utenti delle acque del rio Moirano e del torrente Lemina, in territorio di Pinerolo e Buriasco Superiore, con sede nel comune di Pinerolo (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 28472, in data 6 agosto 1957, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra proprietari utenti delle acque del rio Moirano e del torrente Lemina, in territorio di Pinerolo e Buriasco Superiore, con sede nel comune di Pinerolo (Torino), deliberate dall'assemblea dei consorziati del 10 marzo 1957, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(5262)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1957, n. 8035, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Ferrari dott. Lelio, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Preve dott. Alessandro, veterinario condotto del comune di Centallo.

Segretario:

Pasi dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cuneo, addì 24 agosto 1957

Il prefetto: LA SELVA

(5229)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto 12 ottobre 1955, n. 340.2.18/12753, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante al 30 novembre 1952 nel comune di San Cataldo della provincia di Caltanissetta, in persona dei signori dott. Alessandro Gustapane, vice prefetto, presidente; dott. Giuseppe Infurna, medico provinciale di Agrigento; dott. Vincenzo Viola, primario medico dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta; dott. Ugo Papa, primario ostetrico dello stesso Ospedale; e dott. Pasquale Sorce, medico condotto; componenti;

Visti i successivi decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.18/7433, del 28 aprile 1956 e n. 340.2.18/12397, del 24 ottobre 1956, con i quali, rispettivamente, al posto del dott. Gustapane è stato nominato presidente della Commissione il vice prefetto dott. Pasquale Suriano ed al posto del dott. Ugo Papa, deceduto, è stato nominato componente il prof. Armando Lauro, primario chirurgo dell'ospedale Feliciuzza di Palermo;

Considerato che il dott. Pasquale Suriano è stato trasferito in altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta, altresì, di sostituire al dott. Infurna, medico provinciale di Agrigento, il dott. Broccio Letterio, medico provinciale di Caltanissetta, il quale riveste il grado richiesto per legge;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pasquale Suriano, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Francesco Indraccolo.

In sostituzione del dott. Giuseppe Infurna, è nominato componente della stessa Commissione il dott. Letterio Broccio, medico provinciale di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 29 agosto 1957

Il prefetto: LONGO

(5270)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Brancaleoni Renato, si è resa vacante la condotta di Pian di Pieca di San Ginesio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cardoni Romualdo è dichiarato vincitore della condotta di Pian di Pieca di San Ginesio in sostituzione del dott. Brancaleoni Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 4 settembre 1957

Il prefetto: FABIANI

(5275)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.